



IN QUESTO NUMERO

- INPS: Novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2014 in materia di rateizzazione e di nuovi termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr per i dipendenti pubblici.
- Ministero dell'Interno : Modalità di trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.)
- INPS: Rilascio del DURC in presenza di certificazione dei crediti.
- Agenzia delle Entrate disponibile il modello di versamento per compensare i crediti verso le PA con i debiti da accertamento - F24 Crediti PP.AA.
- ANAC : Pubblicazione e Trasmissione dei Programmi triennali per la Trasparenza e l'Integrità.
- Rimborso spese legali ai dipendenti - solo in presenza di assoluzione con formula liberatoria Corte dei Conti, sezione regionale Friuli Venezia-Giulia, deliberazione FVG/1/2014/PAR del 16 gennaio 2014.
- In vigore dall'8 febbraio il nuovo ISEE 2014.
- Agenzia per l'Italia Digitale: regole tecniche per l'utilizzo nei servizi di tesoreria e di cassa dell'Ordinativo informatico locale .

INPS: Novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2014 in materia di rateizzazione e di nuovi termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr per i dipendenti pubblici.

Con messaggio n. 996 del 17 gennaio 2014, l'Inps fornisce le prime istruzioni operative in relazione alle novità introdotte dalla Legge Finanziaria 2014 in materia di nuovi termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr per i dipendenti pubblici.

L'art. 1, commi 484 e 485, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha esteso la modalità di pagamento rateale dei Tfr e dei Tfs dei dipendenti pubblici nonché degli altri dipendenti iscritti alle gestioni delle indennità di fine lavoro dell'Istituto (ex ENPAS e ex INADEL) alle prestazioni di importo complessivo superiore a 50.000 euro ed ha innalzato a 12 mesi il termine di pagamento delle prestazioni in oggetto erogate con riferimento a cessazioni dal servizio intervenute per raggiungimento del limite di età o di servizio.

In particolare, il comma 484 dell'articolo 1 della legge 147/2013 ha stabilito che, in relazione alle cessazioni dal servizio che intervengono dal 1° gennaio 2014 e con riferimento ai dipendenti che maturano i requisiti per il pensionamento a partire dalla stessa data, i trattamenti di fine servizio e fine rapporto, comunque denominati, vengono corrisposti:

- in unica soluzione, se di importo inferiore o pari a 50.000 euro;
- in due rate annuali, se di importo superiore a 50.000 euro e inferiore a 100.000 euro (in tal caso la prima rata è pari a 50.000 euro e la seconda è pari alla parte rimanente);
- in tre rate annuali se di importo superiore a 100.000 euro (in tal caso la prima e la seconda rata sono pari a 50.000 euro e la terza è pari alla parte rimanente).

Il comma 484 del citato articolo 1 della legge 147/2013, modificando il comma 2 dell'art. 3 del DL 28 marzo 1997, n. 79 convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 ha, inoltre, elevato a 12 mesi il termine di pagamento dei Tfs e dei Tfr per i dipendenti che cessano dal rapporto di lavoro per il raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dall'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza.

Ministero dell'Interno : Modalità di trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.)

Il Dipartimento della funzione pubblica rende noto che il sistema "PERLA PA" è stato integrato per ricevere le comunicazioni relative ad alcuni degli adempimenti previsti dalla legge 190 del 2012, tenuto conto delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) approvato l'11 settembre 2013.

Il responsabile per l'adempimento "Anticorruzione" deve compilare la scheda relativa al P.T.P.C. inserendo le informazioni richieste e allegando il link al P.T.P.C. e al relativo documento di approvazione da parte dell'organo di indirizzo politico.

Le Amministrazioni che volessero apportare integrazioni e/o modifiche al P.T.P.C. dovranno comunque assicurare il mantenimento sul sito istituzionale del documento nella versione originale comunicata al Dipartimento.

INPS: Rilascio del DURC in presenza di certificazione dei crediti

Con Circolare n. 16 del 30 gennaio 2014 l'INPS fornisce indicazioni in relazione al rilascio del DURC ai sensi dell'art. 13 bis, comma 5, del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52 e precisamente in presenza di certificazione di crediti certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Il citato art. 13 bis, comma 5, del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94 (G.U. n. 156 del 6.7.2012) "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica", come modificato dall'articolo 31, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dispone che "Il documento unico di regolarità contributiva è

rilasciato anche in presenza di una certificazione, rilasciata ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come da ultimo modificato dal presente articolo, che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, assicurando l'assenza di riflessi negativi sui saldi di finanza pubblica".

Il Documento rilasciato "ai sensi dell'art. 13 bis, comma 5, d.l. n. 52/2012", viene a costituire pertanto una tipologia specifica attraverso la quale il legislatore ha inteso far sì che le imprese creditrici nei confronti delle pubbliche amministrazioni, nell'ambito dei limiti delineati dalla norma, ottengano un DURC per poter continuare ad operare sul mercato, in particolare in quello della contrattualistica pubblica, pur in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi.

In presenza pertanto di una certificazione di uno o più crediti resa dalle amministrazioni statali, dagli enti pubblici nazionali, dalle Regioni, dagli enti locali e dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale, che attestino la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati, gli Istituti previdenziali e le Casse edili sono tenuti ad attestare la regolarità contributiva.

Si evidenzia che le certificazioni dei crediti devono essere rilasciate attraverso la "Piattaforma per la Certificazione dei Crediti" appositamente istituita dal medesimo Ministero.

Agenzia delle Entrate disponibile il modello di versamento per compensare i crediti verso le PA con i debiti da accertamento - F24 Crediti PP.AA

L'Agenzia delle Entrate rende noto che i contribuenti titolari di crediti certificati verso la PA possono utilizzarli in compensazione nel modello F24 Crediti PP.AA. per pagare i debiti derivanti dagli istituti definatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso.

Questa opportunità, prevista per i creditori della Pa dal Dl n. 35/2013, è stata resa possibile il 14 gennaio scorso da un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

I contribuenti possono compensare i crediti certificati dalla piattaforma elettronica predisposta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, vantati nei confronti di Stato, enti pubblici nazionali, regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale.

Inoltre i crediti, relativi a somministrazioni, forniture e appalti, devono essere certi, liquidi, esigibili, non prescritti e maturati al 31 dicembre 2012.

La compensazione può essere richiesta solo per i debiti derivanti da istituti definatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso e, pertanto, esclusivamente nei casi elencati nella tabella allegata al Dm del 14 gennaio 2014 (accertamento con adesione, adesione al processo verbale di constatazione, adesione agli inviti dell'Ufficio, acquiescenza, definizione agevolata delle sanzioni, conciliazione giudiziale e mediazione).

Nel medesimo decreto sono elencate tutte le condizioni da rispettare per perfezionare la procedura di compensazione.

Il testo del provvedimento e il nuovo modello F24 Crediti PP.AA. sono disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.it

ANAC : Pubblicazione e Trasmissione dei Programmi triennali per la Trasparenza e l'Integrità.

L'ANAC rende noto che come previsto dalla delibera n. 50/2013, tutte le amministrazioni sono tenute a pubblicare il testo del Programma triennale per l'integrità e la trasparenza sul proprio sito istituzionale nella sotto-sezione "Disposizioni generali-Programma per la trasparenza e l'integrità".

Nessuna amministrazione è tenuta a trasmettere all'Autorità il link alla pagina in cui è pubblicato il Programma.

Esclusivamente le amministrazioni statali e gli enti pubblici nazionali provvederanno al caricamento dei Programmi triennali sul Portale della trasparenza a partire dal 10 febbraio 2014.

Rimborso spese legali ai dipendenti - solo in presenza di assoluzione con formula liberatoria Corte dei Conti, sezione regionale Friuli Venezia-Giulia, deliberazione FVG/1/2014/PAR del 16 gennaio 2014.

La Corte dei Conti, sezione regionale Friuli Venezia si è espressa in relazione al quesito se, per i dipendenti degli enti locali del comparto, è ammissibile il rimborso delle spese legali sostenute a seguito di un procedimento penale per fatti connessi all'attività lavorativa

espletata nell'interesse dell'ente e conclusosi con sentenza declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

L'art. 28 del CCNL del 14 settembre 2000, riprendendo la disposizione dell'art. 67 del D.P.R. 13 maggio 1987, n. 268, prevede che :

"L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti di ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.(...)".

Deve tuttavia escludersi ogni automatismo nell'accollo delle spese legali da parte dell'ente il quale deve valutare rigorosamente la sussistenza di quattro presupposti:

1) la norma fa espresso riferimento alla tutela dei diritti e degli interessi propri dell'ente, per cui l'ente medesimo deve valutare che sussista una diretta connessione tra il contenzioso processuale e l'ufficio rivestito o la funzione espletata dal dipendente. La norma, infatti, non tutela esclusivamente il dipendente, ma anche l'ente di appartenenza;

2) il gradimento dell'ente sulla scelta del difensore cui affidare l'incarico fiduciario del legale

(gradimento che implica anche la condivisione della relativa strategia difensiva). La lettera delle disposizioni richiamate fa, infatti, espresso riferimento alla necessità che il legale, che assumerà la difesa del dipendente con relativo onere a carico dell'ente locale, sia "di comune gradimento" (in tal senso vd. Corte dei conti, Sez. reg.le controllo Lombardia 12 novembre 2009, n. 1000, Sez. reg.le controllo Lombardia 21 dicembre 2009, n. 1153). Ergo, in generale, l'Amministrazione deve avere la possibilità di essere coinvolta nelle decisioni inerenti il patrocinio legale;

3) l'assenza di un conflitto di interessi;

4) la conclusione del procedimento con una sentenza definitiva di assoluzione.

In relazione ai succitati punti, secondo la corte dei Conti deve ribadirsi che:

- è esclusa "la possibilità per l'ente di prevedere il rimborso delle spese legali a carico dell'Ente se vi è stata una scelta del tutto autonoma e personale del dipendente nella nomina del proprio difensore, senza che sia stata data la possibilità all'Amministrazione di essere coinvolta nelle decisioni inerenti il patrocinio legale"(così Corte dei conti, Sez. reg. le controllo Lombardia 21 dicembre 2009, n.1137).
- "è condizione necessaria, per ottenere il rimborso delle spese legali, che sia riconosciuta

l'assenza del dolo o della colpa grave e che il procedimento giudiziario si sia concluso con una sentenza di assoluzione con formula piena per il pubblico dipendente. Essendo conforme alla tutela del pubblico interesse il principio di ammettere il rimborso delle spese legali solo in caso di assoluzione con formula piena, l'estinzione del procedimento penale, a cui è stato sottoposto il pubblico dipendente, per intervenuta prescrizione, manca del requisito essenziale della verifica dell'assenza del dolo o della colpa grave e non dà, quindi, diritto ad alcuna restituzione" (Corte dei conti, Sez. giurisdizionale per la Regione Abruzzo 29.11.1999, n. 1122/99/EL).

In vigore dall'8 febbraio il nuovo ISEE 2014.

Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del 24 gennaio, entra in vigore il prossimo 8 febbraio il DPCM del 05/12/2013 n. 159 - Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Di tratta della revisione delle modalità di determinazione dello strumento di valutazione della situazione economica

di chi richiede prestazioni sociali agevolate determinato sulla base dei redditi, spese e franchigie, riferite a ciascun componente del nucleo familiare.

La riforma attribuisce all'ISEE lo stato di "livello essenziale delle prestazioni", ossia di metro unificato, sull'intero territorio nazionale, di valutazione della condizione economica dei richiedenti prestazioni sociali agevolate che vengono suddivise in diverse tipologie:

- prestazioni agevolate di natura sociosanitaria;
- prestazioni sociali rivolte ai minorenni;
- prestazioni riguardanti il diritto allo studio universitario.

Entro l'8 giugno 2014 tutti gli enti che riconoscono prestazioni sociali dovranno adeguarsi al nuovo ISEE.

Cambia anche il modello per la dichiarazione (DSU) che sarà disponibile entro il prossimo 9 maggio, è tuttavia previsto che solo una parte dei dati sarà oggetto di autodichiarazione da parte del contribuente, mentre i dati fiscali saranno compilati accedendo direttamente alle banche dati di Inps e Agenzia delle entrate.

Ulteriore novità consiste nel fatto che sarà possibile richiedere il cosiddetto "Isee corrente", riferito a un periodo di tempo più ravvicinato (e non solo all'anno precedente), in caso di variazioni di reddito superiori al 25% dovute, per esempio, alla perdita del lavoro.

Nel calcolo del reddito complessivo ai

fini ISEE dovranno essere considerati tutti i redditi, anche quelli esenti fiscalmente, come gli assegni familiari, le pensioni di invalidità, le indennità di accompagnamento e tutti i sussidi erogati dall'amministrazione pubblica.

Per quanto riguarda infine la determinazione del patrimonio immobiliare è previsto che l'importo massimo del canone di affitto che può essere dedotto dal reddito passa dall'attuale 5.165 a 7.000 euro ed è incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente oltre il secondo.

Per le case di proprietà, se esiste un mutuo non si considera l'intero valore della casa, ma solo la parte che supera l'importo del mutuo residuo. La casa di abitazione inoltre, se di valore ai fini IMU inferiore a 52.500 euro, non sarà considerata nel reddito.

Vengono infine introdotte ulteriori franchigie per le famiglie con persone anziane e disabili.

Il testo del provvedimento è reperibile su:

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/01/24/14G00009/sg>

Agenzia per l'Italia Digitale: regole tecniche per l'utilizzo nei servizi di tesoreria e di cassa dell'Ordinativo informatico locale.

L'Agenzia per l'Italia Digitale ha approvato la Circolare n. 64/2014 "Ordinativo informatico locale - Revisione e normalizzazione del protocollo sulle regole tecniche ed obbligatorietà dell'utilizzo nei servizi di tesoreria e di cassa" in corso di

pubblicazione su Gazzetta Ufficiale.

La circolare, redatta in collaborazione con le amministrazioni locali e l'Associazione Bancaria Italiana, contiene l'adeguamento delle regole tecniche dell'OIL, già a suo tempo pubblicato rispettivamente sui quaderni CNIPA n.29 e n. 37, agli ulteriori aggiornamenti degli standard europei della Single Euro Payment Area (SEPA), alla riforma degli ordinamenti contabili pubblici ARCONET e alle specifiche per l'estensione al giornale di cassa delle tecniche di scambio informatico dell'Ordinativo informatico locale (OIL).

L'ABI con circolare serie Tecnica n. 36 del 30 dicembre 2013 ha provveduto a dare le stesse istruzioni alle proprie associate per garantire una offerta standardizzata di servizi di tesoreria e di cassa.

Con tali disposizioni, a partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, tutte le amministrazioni interessate sono tenute ad adottare tale standard nel colloquio telematico con la propria banca tesoriera o cassiera.

La documentazione è reperibile su:

<http://www.agid.gov.it/notizie/colloquio-telematico-enti-locali-banca-tesoriera-line-la-circolare-agid#sthash.WOrXnxG7.dpuf>